

BGer 2C_111/2013 vom 7. Februar 2013

Bundesgericht, 2013-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_111_2013

FR: TF 2C_111/2013 du 7 février 2013

IT: TF 2C_111/2013 del 7 febbraio 2013

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).

E. 2.1

Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Esso è stato presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari della pronuncia contestata: il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto, di principio, ammissibile.

E. 2.2

Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Al riguardo occorre precisare che il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito; il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti). Nondimeno il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a siffatta esigenza quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni litigiose, al cui chiarimento esiste un interesse pubblico sufficientemente importante, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate tempestivamente (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 24 e rinvio).

E. 2.3

Nel caso concreto è indiscusso che già quando si sono rivolti al Tribunale federale i ricorrenti non fruivano più di un interesse pratico attuale, l'autorizzazione di apertura straordinaria essendo stata infatti richiesta per la domenica 28 ottobre 2012. Essi fanno tuttavia valere che è loro intenzione riproporre la festa popolare anche l'anno prossimo e che vi è la forte probabilità, in caso di nuovo rifiuto del rilascio dell'autorizzazione, che non possano adire tutte le vie di ricorso per tempo. I ricorrenti tuttavia non spiegano né dimostrano (art. 42 LTF) in che consiste l'interesse pubblico sufficientemente importante al chiarimento della questione litigiosa, interesse esatto dalla prassi per potere rinunciare

all'esigenza dell'interesse pratico attuale. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che detto interesse pubblico non era dato in concreto. In effetti non si è in presenza di una questione aperta o controversa che richiede di essere chiarita, essendo infatti oggetto di giudizio l'applicazione di una norma - l'art. 23 lett. b LCL, sul cui significato e la portata questa Corte si è peraltro già pronunciata (cfr. causa 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 parzialmente pubblicata in RtiD 2006 II 93 segg.) - in un caso concreto e tenendo conto delle specifiche circostanze locali.

E. 2.4

Da quel che precede discende che il ricorso è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 3

Vista la soccombenza, i ricorrenti sopporteranno in parti uguali e con responsabilità solidale le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.